SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A06088

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2004.

Variazione di denominazione e radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che, su richieste delle ditte ET S.p.a. Altadis U.S.A., Vanderwood Italia S.r.l., Gutab S.a.s. e Maga Team S.r.l. occorre provvedere al cambio di denominazione di varie marche di tabacchi lavorati nonché, su richieste delle ditte Diadema S.pa. e Gutab S.a.s., alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari naturali;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata:

Sigarette (a decorrere dal 15 luglio 2004):

da Sax special a Sax red

da Sax blu a Sax blue

da Sax azzurra a Sax azure

Sigari naturali:

da Backwoods black & sweet a Backwoods black & aromatic

da Backwoods original a Backwoods 100% Tobacco

da Backwoods sweet aromatic a Backwoods aromatic

da Due Mondi Tosbano a Due Mondi T

Sigaretti altri:

da Fleur de Savane petits cigares leger a Fleur de Savane petits boite beige

da Wings tropical delight a Wings dark vanilla

da Wings tropical delight filter a Wings dark vanilla filter

Tabacco da fumo per pipa:

da Paul Olsen my own blend sasieni a Paul Olsen my own blend balkan

Art. 2.

Le seguenti marche di sigari naturali sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Partagas serie D no. 3	Confezione da 25 pezzi
Partagas Londres extra	Confezione da 5 pezzi
Partagas Londres extra	Confezione da 25 pezzi
Partagas Presidentes	Confezione da 25 pezzi
Partagas Super Partagas	Confezione da 5 pezzi
Julieta specially selected 6 Churchills	Confezione da 6 pezzi
Romeo y Julieta belvederes	Confezione da 25 pezzi
Romeo y Julieta perfectos	Confezione da 25 pezzi
Romeo y Julieta regalias de La Habana	Confezione da 5 pezzi
H. Upmann aromaticos	Confezione da 25 pezzi
Por Larrañaga panetelas	Confezione da 25 pezzi
El rey del mundo Lonsdales	Confezione da 25 pezzi
La Gloria cubana Sabrosos	Confezione da 25 pezzi
Puros indios petit perla	Confezione da 3 pezzi
Puros indios M.R.E. media Corona	Confezione da 3 pezzi
Puros indios M.R.E. robusto	Confezione da 3 pezzi
Puros indios Piramide n. 3	Confezione da 3 pezzi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 364

04A06171

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Bextra valdecoxib», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto n. 274/C/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Bextra valdecoxib», autorizzata con procedura centralizzata europea, ed inserita nel registro dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/239/001 10 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/002 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/003 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/004 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/005 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/006 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/007 10 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/008 10 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/009 10 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone uso orale;

EU/1/02/239/010 10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone uso orale;

EU/1/02/239/011 20 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/012 20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/013 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/014 20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/015 20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/016 20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/017 20 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/018 20 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/019 20 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone uso orale;

EU/1/02/239/020 20 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone uso orale;

EU/1/02/239/021 40 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/022 40 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/239/023 40 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone uso orale;

EU/1/02/239/024 40 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone uso orale.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 marzo 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bextra valdecoxib»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1º febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 16/17 dicembre 2003;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Bextra valdecoxib» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale BEXTRA VALDECOXIB nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

10 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister uso orale n. 035963014/E (in base 10), 129J46 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister uso orale n. 035963026/E (in base 10), 129J4L (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister uso orale n. 035963038/E (in base 10), 129J4Y (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale n. 035963040/E (in base 10), 129J50 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister uso orale n. 035963053/E (in base 10), 129J5F (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister uso orale n. 035963065/E (in base 10), 129J5T (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister uso orale n. 035963077/E (in base 10), 129J65 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister uso orale n. 035963089/E (in base 10), 129J6K (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone uso orale n. 035963091/E (in base 10), 129J6M (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone uso orale n. 035963103/E (in base 10), 129J6Z (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister uso orale n. 035963115/E (in base 10), 129J7C (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister uso orale n. 035963127/E (in base 10), 129J7R (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister uso orale n. 035963139/E (in base 10), 129J83 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale n. 035963141/E (in base 10), 129J85 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister uso orale n. 035963154/E (in base 10), 129J8L (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister uso orale n. 035963166/E (in base 10), 129J8Y (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister uso orale n. 035963178/E (in base 10), 129J9B (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister uso orale n. 035963180/E (in base 10), 129J9D (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone uso orale n. 035963192/E (in base 10), 129J9S (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone uso orale n. 035963204/E (in base 10), 129JB4 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale n. 035963216/E (in base 10), 129JBJ (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 5 compresse in blister uso orale n. 035963228/E (in base 10), 129JBW (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone uso orale n. 035963230/E (in base 10), 129JBY (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone uso orale n. 035963242/E (in base 10), 129JCB (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Bextra valdecoxib» è classificata come segue:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister uso orale;

n. 035963038/E (in base 10), 129J4Y (in base 32);

classe A nota 66;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 18,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 29,71 euro;

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister uso orale;

n. 035963139/E (in base 10), 129J83 (in base 32);

classe A nota 66;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 18,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 29,71 euro.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202

04A06120

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale a denominazione comune «Glucosio», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 17 luglio 1998 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998, concernente «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il decreto n. 41 del 17 febbraio 2003 del Dirigente l'ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2003, con il quale la specialità medicinale a denominazione comune «Glucosio», a base di glucosio monoidrato, della società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre 41-43 - 37066 Isola della Scala - Verona, nelle confezioni «50% soluzione per infusione endovenosa sacca in pvc 3000 ml», A.I.C. n. 31943703/G, e «50% soluzione per infusione endovenosa sacca in pvc 5000 ml», A.I.C. n. 31943715/G, viene classificata in classe A per uso ospedaliero H;

Vista la domanda del 18 marzo 2003 con cui la società Fresenius Kabi Italia S.p.a. chiede contestualmente la conferma della classificazione in classe A per uso ospedaliero H e la contrattazione del prezzo della specialità medicinale a denominazione comune «Glucosio» nelle confezioni sopraindicate, data l'impossibilità di procedere al calcolo del prezzo medio europeo considerando il fatto che tali confezioni sono superiori per numero di unità posologiche al triplo della confezione già in commercio;

Considerato che la Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1998, nella seduta del 4 dicembre 2003 ha rinviato alla Commissione unica del farmaco l'esame della fascia di rimborsabilità per procedere alla contrattazione solo in caso di rimborsabilità delle specialità medicinali appartenenti alla categoria terapeutica delle soluzioni elettrolitiche, alla quale appartiene anche il farmaco a denominazione comune «Glucosio»;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 16 e 17 dicembre 2003 con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe C delle specialità medicinali appartenenti alla categoria terapeutica delle soluzioni elettrolitiche;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale a denominazione comune GLUCOSIO, a base di glucosio monoidrato, della società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre 41-43 - 37066 Isola della Scala - Verona, nelle confezioni «50% soluzione per infusione endovenosa sacca in pvc 3000 ml», A.I.C. n. 31943703/G, e «50% soluzione per infusione endovenosa sacca in pvc 5000 ml», A.I.C. n. 31943715/G, è classificata in classe C, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 348

04A06115

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Riclassificazione delle specialità medicinali a denominazione comune «Sodio cloruro», «Potassio cloruro», e «Lidocaina cloridrato», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 17 luglio 1998 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998, concernente «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visti i decreti n. 293 del 14 giugno 2002, n. 191 del 16 aprile 2002 e n. 606 del 17 dicembre 2002, del dirigente l'ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003, con i quali le specialità medicinali a denominazione comune «Sodio cloruro», nella confezione «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 250 ml», A.I.C. n. 31101761/G, «Potassio cloruro», nella confezione «3 MEQ/ML soluzione da diluire per infusione endovenosa 1 flacone 250 ml», A.I.C. n. 31131093/G, e «Lidocaina cloridrato», nella confezione «20 MG/ML soluzione iniettabile flacone 50 ml», A.I.C. n. 31184070/G, rispettivamente a base di sodio cloruro, potassio cloruro e lidocaina cloridrato, della società Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via De Ambrosiis, 2 - 15067 Novi Ligure (Alessandria), vengono classificate in classe A per uso ospedaliero H;

Vista la nota prot. n. F.800/Uff.XI/D.M.17-7-98/2366 del 7 agosto 2003 del Ministero della salute, con cui si chiede alla società Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a. di comunicare l'accettazione dei prezzi dei farmaci a denominazione comune «Sodio cloruro», «Potassio cloruro» e «Lidocaina cloridrato», nelle confezioni sopraindicate, fissati secondo la procedura prevista dal decreto ministeriale 17 luglio 1998 dalla Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali nella seduta del 4 luglio 2003;

Vista la lettera dell'8 settembre 2003 con cui la società Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a. dichiara di non accettare, per le specialità medicinali sopraindicate, i prezzi deliberati nella seduta del 4 luglio 2003 dalla Commissione per la contrattazione dei prezzi, dichiarandosi disponibile ad una nuova contrattazione o in alternativa alla classificazione in fascia C di tali farmaci;

Considerato che la Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1998, nella seduta del 4 dicembre 2003 ha rinviato alla Commissione unica del farmaco l'esame della fascia di rimborsabilità per procedere alla contrattazione solo in caso di rimborsabilità delle specialità medicinali appartenenti alla categoria terapeutica delle soluzioni elettrolitiche, alla quale appartengono anche i farmaci a denominazione comune «Sodio cloruro», «Potassio cloruro» e «Lidocaina cloridrato»;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 16 e 17 dicembre 2003 con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe C delle specialità medicinali appartenenti alla categoria terapeutica delle soluzioni elettrolitiche;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali a denominazione comune SODIO CLORURO, a base di sodio cloruro, POTASSIO CLORURO, a base di potassio cloruro, e LIDOCAINA CLORIDRATO, a base di lidocaina cloridrato, della società Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via De Ambrosiis, 2 - 15067 Novi Ligure (Alessandria), rispettivamente nelle confezioni «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 250 ml», A.I.C. n. 31101761/G, «3 MEQ/ML soluzione da diluire per infusione endovenosa 1 flacone 250 ml», A.I.C. n. 31131093/G, e «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 500 ml», A.I.C. n. 30815118/G, e «20 mg/ml soluzione iniettabile flacone 50 ml», A.I.C. n. 31184070/G, sono classificate in classe C, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 349

04A06116

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Riclassificazione delle specialità medicinali a denominazione comune «Sodio cloruro» e «Potassio cloruro», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 17 luglio 1998 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998, concernente «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visti i decreti n. 137-138-139 del 27 marzo 2002 e n. 178 del 16 aprile 2002, del dirigente l'ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, con i quali le specialità medicinali a denominazione comune «Sodio cloruro», nelle confezioni «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 500 ml», A.I.C. n. 30805675/G, e «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 250 ml», A.I.C. n. 30805663/G, e «Potassio cloruro», nelle confezioni «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 500 ml», A.I.C. n. 30815118/G, e «3 MEQ/ML concentrato per soluzione da diluire per infusione endovenosa flacone 250 ml», A.I.C. n. 30815106/G, rispettivamente a base di sodio cloruro e potassio cloruro, della società Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte Pietra, 7 - 30173 Venezia-Mestre, vengono classificate in classe A per uso ospedaliero H;

Vista la domanda del 5 maggio 2003 con cui la società Monico S.p.a. propone i prezzi per le specialità medicinali a denominazione comune «Sodio cloruro» e «Potassio cloruro» nelle confezioni sopraindicate, dichiarandosi disponibile alla contrattazione di tali prezzi;

Considerato che la Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1998, nella seduta del 4 dicembre 2003 ha rinviato alla Commissione unica del farmaco l'esame della fascia di rimborsabilità per procedere alla contrattazione solo in caso di rimborsabilità delle specialità medicinali appartenenti alla categoria terapeutica delle soluzioni elettrolitiche, alla quale appartengono anche i farmaci a denominazione comune «Sodio cloruro» e «Potassio cloruro»;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 16 e 17 dicembre 2003 con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe C delle specialità medicinali appartenenti alla categoria terapeutica delle soluzioni elettrolitiche;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali a denominazione comune SODIO CLORURO, a base di sodio cloruro, e POTASSIO CLORURO, a base di potassio cloruro, della società Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte Pietra 7 - 30173 Venezia-Mestre, rispettivamente nelle confezioni «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 500 ml», A.I.C. n. 30805675/G, «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 250 ml», A.I.C. n. 30805663/G, e «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa flacone 500 ml», A.I.C. n. 30815118/G, e «3 MEQ/ML concentrato per infusione endovenosa flacone 250 ml», A.I.C. n. 30815106/G, sono classificate in classe C, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 347

04A06117

ORDINANZA 16 giugno 2004.

Tutela delle persone anziane.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Considerato che le particolari condizioni metereologiche stagionali, caratterizzate da un innalzamento anomalo delle temperature e dei tassi di umidità, impongono di intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte e, in particolare, delle persone anziane che versano in difficoltà fisiche e socio-economiche;

Considerato che a tal fine risulta indispensabile e urgente un'iniziativa straordinaria e organica anche per verificare l'esatta entità, quantitativa e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;

Ritenuta la necessità che le aziende unità sanitarie locali si avvalgano in ogni caso della facoltà di acquisire dalle anagrafi comunali della popolazione residente, ed utilizzino per la predetta finalità di pubblica utilità, elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso (art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del codice);

Rilevato che le ulteriori iniziative di formazione, sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate dal predetto codice come attività di rilevante interesse pubblico (art. 73, comma 1, lettera *b)* del codice;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. Le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unità sanitarie locali senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

2. Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni e più opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci.

3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attaverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2.

La presente oprdinanza ha validità fino alla data del 30 settembre 2004.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A06292

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo

denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata fino al 2 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61133;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 1º luglio 2003, 19 novembre 2003 e 12 febbraio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06099

DECRETO 31 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 1º luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1º luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06100

DECRETO 31 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 maggio 2003, 1º ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 24 gennaio 2003 è stata prorogata fino al 22 febbraio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 29 maggio 2003, 1º ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 giugno 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06101

DECRETO 31 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 1º luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre 2002, protocollo n. 66717;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1º luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06102

DECRETO 31 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 1º luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1º luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06103

DECRETO 31 maggio 2004.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 giugno 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2001, con il quale l'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con sede in Ragusa, viale Europa n. 134/bis, è stato designato quale autorità pubblicata incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 27 giugno 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la Federazione nazionale delle cooperative agricole ed agroalimentari, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 giugno 2001 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Pecorino Siciliano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con sede in Ragusa, viale Europa n. 134/bis, con decreto 13 giugno 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 giugno 2001.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06104

DECRETO 9 giugno 2004.

Riconoscimento del consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le

funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 228 dell'8 settembre 2000, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola»;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela Oliva da Mensa D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» con sede in Cerignola (Foggia), Piazza della Repubblica n. 1, presso l'assessorato aree produttive del comune di Cerignola, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera *b)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato agroqualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» con decreto ministeriale 6 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2001;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola», con sede in Cerignola (Foggia), piazza della Repubblica n. 1, presso assessorato aree produttive del comune di Cerignola, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante, disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività

dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» registrata con regolamento (CE) n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06154

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 giugno 2004.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria - anno accademico 2004-2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2004, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2003 «Decreto interpretativo del decreto ministeriale 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2003-2004»;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2004-2005 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2004-2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 11.686 e ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole di specializzazione**	**Posti disponibili**
LIGURIA	GENOVA	222
PIEMONTE	TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale)	402
VALLE D'AOSTA	AOSTA	n.a.
LOMBARDIA	PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia)	1732
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO	105
VENETO	VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	670
FRIULI	GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)	240
Provincia Autonoma di TRENTO	TRENTO	100
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena NReggio Emilia-Parma)	946
TOSCANA	PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)	860
MARCHE	MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)	345
LAZIO	ROMA III(sedi consorz.La Sapienza-Tor Vergata-Iusm-La Tuscia-Cassino-LUMSA)	461
UMBRIA	PERUGIA	315
MOLISE	CAMPOBASSO	230
ABRUZZO	CHIETI(sedi convenzionate:L'Aquila N Teramo)	500
CAMPANIA	NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	1277
BASILICATA	POTENZA	256
PUGLIA	BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)	840
CALABRIA	COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)	405
SICILIA	PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)	1450
SARDEGNA	CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)	330
	Totale	**11.686**

04A06167

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 21 maggio 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 21 maggio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce a seguito dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.; l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 20 maggio 2004, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 25 maggio 2004 con nota n. 1727/2.I.S.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 maggio 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A06049

PROVVEDIMENTO 1º giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo in data 21 maggio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 21 maggio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3933/APC/04(14.4) del 26 maggio 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1º giugno 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A06045

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino in data 21 maggio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 21 maggio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3907/APC/04(14.4) del 26 maggio 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° giugno 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A06046

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli in data 21 maggio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 21 maggio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3896/APC/04(14.4) del 26 maggio 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° giugno 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A06047

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - pubblico registro automobilistico - nel giorno 21 maggio 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 671/PT del 20 maggio 2004, la chiusura al pubblico il giorno 21 maggio 2004 per sciopero generale del pubblico impiego.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 1086/2004 del 24 maggio 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 1° giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

04A06050

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 21 maggio 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato, con nota n. 133/S del 20 maggio 2004, la chiusura al pubblico il giorno 21 maggio 2004 per sciopero generale del pubblico impiego.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 1094/2004 del 24 maggio 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 1° giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

04A06051

PROVVEDIMENTO 1º giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - pubblico registro automobilistico, nel giorno 21 maggio 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 1003 del 21 maggio 2004, la chiusura al pubblico il giorno 21 maggio 2004 per sciopero generale del pubblico impiego.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 1096/2004 del 24 maggio 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 1º giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

04A06052

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 21 maggio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota n. 1911 del 24 maggio 2004, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania è rimasto chiuso in data 21 maggio 2004 per l'adesione del personale allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 3 giugno 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A06155

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio della direzione regionale del Molise di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precendente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sacendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del reparto III di concerto con il reparto II di questo Ufficio n. 3865 del 25 maggio 2004 con la quale è stato comunicato il mancato ed irregolare funzionamento dei servizi di fronte-office catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 21 maggio 2004 a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Constatato che l'irregolare e mancato funzionamento è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'Ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Molise, con nota prot. n. 98 del 27 maggio 2004 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento al pubblico del sottoindicato Ufficio, è accertato come segue:

regione: Molise; ufficio: Agenzia del territorio - direzione regionale del Molise; giorno: 21 maggio 2004, mancato ed irregolare funzionamento dei servizi di fronte-office catastali e di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 8 giugno 2004

Il direttore regionale: DE NINNO

04A06156

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta - servizio di accettazione delle formalità del servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal

comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato il mancato funzionamento del servizio di accettazione delle formalità del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta per il giorno 21 maggio 2004 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per il giorno 21 maggio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 26 maggio 2004, prot. n. 110/2004;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione delle formalità del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta in data 21 maggio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 28 maggio 2004

Il direttore regionale: GAIARSA

04A06044

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2051
Yen giapponese	134,01
Corona danese	7,4327
Lira Sterlina	0,66445
Corona svedese	9,1495
Franco svizzero	1,5179
Corona islandese	87,24
Corona norvegese	8,3040
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58240
Corona ceca	31,750
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6553
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,5823
Leu romeno	40678
Tallero sloveno	239,1500
Corona slovacca	39,892
Lira turca	1821900
Dollaro australiano	1,7628
Dollaro canadese	1,6603
Dollaro di Hong Kong	9,3971
Dollaro neozelandese	1,9335
Dollaro di Singapore	2,0719
Won sudcoreano	1401,83
Rand sudafricano	7,9488

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A06356

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spiriva»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 984 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: SPIRIVA.

Titolare A.I.C.: Boehringer lngelheim International GmbH - Binger Strasse 173 - D-55216 - lngelheim am Rhein - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

30 capsule rigide in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035668019/M (in base 10) 120J1M (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 36,00 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 59,41 euro.

30 capsule rigide in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035668058/M (in base 10) 120J2U (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 36,00 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 59,41 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

60 capsule rigide in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035668021/M (in base 10) 120J1P (in base 32);

1 astuccio con dispositivo handhaler - A.I.C. n. 035668033/M (in base 10) 120J21 (in base 32);

10 capsule rigide in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo - A.I.C. n. 035668045/M (in base 10) 120J2F (in base 32);

5 astucci da 30 capsule rigide in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handhaler - A.I.C. n. 035668060/M (in base 10) 120J2W (in base 32);

5 astucci da 60 capsule rigide in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035668072/M (in base 10) 120J38 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: tiotropio presente come tiotropio bromuro monoidrato equivalente a 18 mcg di tiotropio;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Boehringer lngelheim GmbH & Co - D-55216 lngelheim am Rhein - Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: broncodilatatore per la terapia di base a lungo termine della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06118

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalfebal»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 990 del 9 giugno 2004

Specialità medicinale: ANTALFEBAL.

Centra Medicamenta OTC S.r.l., via M. Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

bambini sospensione orale 2% bottiglia 100 ml - A.I.C. n. 036165013/M (in base 10) 12HPDP (in base 32) - Classe: C;

bambini sospensione orale 2% bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 036165025/M (in base 10) 12HPF1 (in base 32) - Classe: C;

bambini sospensione orale 2% bottiglia 200 ml - A.I.C. n. 036165037/M (in base 10) 12HPFF (in base 32) - Classe: C.

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: 5 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: 100 mg di ibuprofene;

eccipienti: acesulfame potassico, glicerolo, sodio benzoato, polisorbato 80, saccarosio, amido di mais, acqua purificata, gomma xantano, acido citrico, (Ph.Eur.), colorante rosso allura AC (E129), aromatizzanti.

Produzione e rilascio dei lotti: Abellò farmacia S.L. Antigua Ctra Nacional II Km 32,800 E28805 Alcata de Hanares Madrid (Spagna) - Janssen Pharmaceutica N.V. (BE).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: dolore di tipo lieve o moderato. Febbre.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34121 del 28 maggio 2004, è annullato il decreto n. 31419 del 9 agosto 2003, relativo all'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Polo Nautico Viareggio, con sede in Viareggio (Lucca), unità di Viareggio (Lucca) per il periodo dal 14 dicembre 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 34122 del 28 maggio 2004, è annullato il decreto n. 33840 del 9 aprile 2004, relativo all'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Ciemme, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), unità di Molinara (Benevento) per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

04A06061

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 34128 del 28 maggio 2004, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 13 settembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Castellammare di Stabia, località Pozzano (Napoli), imprese impegnate nella realizzazione del complesso alberghiero «Le sirene del golfo» ex cementificio.

Con decreto n. 34129 del 28 maggio 2004, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 ottobre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo - Lotto 28/*ter* «Halesa» in località Tusa.

04A06062

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34120 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Editrice La Stampa, con sede in Torino, unità di Genova, Milano, Roma e Torino per il periodo dal 1º novembre 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 34130 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Polo nautico Viareggio, con sede in Viareggio (Lucca), unità di stabilimento e uffici di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 23 maggio 2002 al 22 maggio 2004.

Con decreto n. 34132 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Merzario, con sede in Milano, unità di Bologna, Brescia, Campogalliano (Modena), Caselle Torinese (Torino), Fino Mornasco (Como), Genova, Livorno, Melzo (Milano), Milano, Prato e Roma, per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 34133 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sedem, con sede in Cagliari, unità di Santa Giusta (Oristano), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 34134 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Recordati Industria Chimica Farmaceutica, con sede in Milano, unità di Aprilia, località Capoverde (Latina) e Opera (Milano), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 3 aprile 2005.

Con decreto n. 34135 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cotonificio Roberto Ferrari, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Adro (Brescia) e Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34136 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Videoplastic, con sede in Gorlago (Bergamo), unità di Gorlago (Bergamo), per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 34139 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Feltrifici Internazionali Riuniti, con sede in S. Ambrogio di Torino (Torino), unità di Cumiana (Torino) e Sant'Ambrogio di Torino (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 34140 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ilmas Sud, con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 3 febbraio 2004 al 2 febbraio 2005.

Con decreto n. 34141 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sarda Transport, con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34142 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Laipe, con sede in Tolentino (Macerata), unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34143 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Logistica Nieddu, con sede in Olbia (Sassari), unità di Assemini (Cagliari), Livorno, Olbia (Sassari), Roma, San Giuliano Milanese (Milano), Sassari e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34144 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.A.E.S., con sede in Bari, unità di Bari e Taranto, per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003.

Con decreto n. 34145 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manzoni Group, con sede in Lecco, unità di Calenzano (Firenze), Calolziocorte (Lecco) e Pavonemella (Brescia), per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 24 giugno 2004.

Con decreto n. 34146 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società Ittica Europea, con sede in Roma, unità di Sant'Agata de' Goti (Benevento), per il periodo dal 14 dicembre 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 34147 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fiamm Automotive Batteries - Gruppo Fiamm, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 34148 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ge Transportation Systems, con sede in Firenze, unità di Firenze, Serra Riccò (Genova), per il periodo dal 20 maggio 2003 al 19 maggio 2004.

Con decreto n. 34149 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Italmek, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 18 ottobre 2003 al 17 ottobre 2004.

Con decreto n. 34150 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pontello ora Costruzioni Firenze, con sede in Firenze, unità di Fiorenzuola (Firenze), Firenze, Isernia, Napoli, S. Stefano di Camastra (Messina), Sesto Fiorentino (Firenze) e Signa (Firenze), per il periodo dal 15 dicembre 2003 al 12 dicembre 2004.

Con decreto n. 34151 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Smirg, con sede in Nichelino (Torino), unità di Nichelino (Torino), per il periodo dal 16 aprile 2004 al 15 aprile 2005.

Con decreto n. 34154 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 ottobre 2003 al 6 ottobre 2004.

Con decreto n. 34131 del 28 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ciemme, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), unità di Molinara (Benevento), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 luglio 2004.

04A06063

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione alla S.I.V. S.r.l. Società ingegneri verificatori, in Bologna, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie.

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 3 giugno 2004 il seguente organismo:

1) S.I.V. S.r.l. Società ingegneri verificatori - via di Saliceto n. 30 - Bologna, è abilitata per gli impianti:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A06035

Abilitazione all'organismo I.C.M.Q. S.p.a., in Milano, all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 3 giugno 2004 l'Organismo I.C.M.Q. S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità per camini e relativi rivestimenti esterni in calcestruzzo, laterizio, ceramica ed in metallo sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità rilasciata dai Ministeri delle infrastrutture e dell'interno.

04A06036

Autorizzazione all'organismo «ELLISSE.N S.r.l.», in Torino, al rilascio di certificazione CE, per le attrezzature a pressione, comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 28 maggio 2004, l'organismo «ELLISSE.N S.r.l.» - strada dei Ronchi n. 29 - Torino è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10, ed a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2. e 3.1.3. dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzette Ufficiale*.

04A06037

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta individuale Pacher Andrea, via delle Settefontane n. 28/a - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 71TS, ha cessato in data 23 gennaio 2004 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, che ha provveduto alla loro deformazione.

04A06095

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 10 dicembre 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, recante: «Individuazione del Lazio, quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. Deliberazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 27 maggio 2004).

La deliberazione citata in epigrafe, pubblicata erroneamente come emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri CONFERENZA UNIFICATA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, riportata sia nel sommario sia alla pagina 72, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi emanata dalla Conferenza unificata; pertanto, dove è scritto: *«CONFERENZA UNIFICATA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME»,* leggasi: *«CONFERENZA UNIFICATA».*

04A06074

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401140/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.